

## RISOLUZIONE (UE) 2016/1592 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 28 aprile 2016

**recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul disarcio per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (ex impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi) per l'esercizio 2014**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul disarcio per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (ex impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi) per l'esercizio 2014,
- visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0081/2016),
- A. considerando che l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi («impresa comune IMI») è stata costituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni al fine di aumentare significativamente l'efficacia e l'efficienza del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico, a lungo termine, produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri;
- B. considerando che, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio<sup>(1)</sup> nel maggio 2014, l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 («impresa comune IMI 2») ha sostituito l'impresa comune IMI nel giugno 2014 allo scopo di completare le attività di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro («7° PQ») e ha prorogato la durata dell'impresa comune fino al 31 dicembre 2024;
- C. considerando che l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA) sono membri fondatori dell'impresa comune;
- D. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma il 16 novembre 2009;
- E. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune IMI per il decennio in questione è di 1 000 000 000 EUR, a carico del bilancio del 7° PQ, e che i membri fondatori contribuiscono in egual misura ai costi di funzionamento, ciascuno per un importo non superiore al 4 % del contributo totale dell'Unione;
- F. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune IMI 2 per il decennio in questione è di 1 638 000 000 EUR, a carico del bilancio di Orizzonte 2020, e che i membri, ad eccezione della Commissione, devono contribuire ai costi di funzionamento in misura del 50 % e dovrebbero contribuire ai costi operativi tramite contributi in denaro e/o in natura equivalenti al contributo finanziario dell'Unione;

**Osservazioni generali**

1. rileva che la relazione della Corte dei conti (la «Corte») si basa su troppe osservazioni di carattere generale, anziché su osservazioni valide e specifiche; chiede pertanto che l'audit ponga maggiormente l'accento sui risultati finanziari annuali, sullo stato di attuazione dei progetti pluriennali (compresa una chiara presentazione dell'esecuzione del bilancio per l'esercizio in questione e per quelli precedenti), nonché sui loro risultati e sulla loro attuazione;
2. osserva che ogni anno le istituzioni e gli organismi dell'UE devono produrre una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, e che le informazioni fornite dall'impresa comune in tale relazione non erano armonizzate ed erano spesso incomplete; ritiene, al riguardo, che la Commissione debba fornire orientamenti in merito alla natura e al contenuto della relazione;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 54).

